

STATUTO

Art.1 Nome, sede, natura e durata della fondazione

Con il nome **FONDAZIONE IBSA PER LA RICERCA SCIENTIFICA** è costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. CC con sede nel Comune di Collina d'Oro.

Il Consiglio di Fondazione può, con l'accordo dell'Autorità di vigilanza, trasferire in altro luogo in Svizzera e in ogni momento la sede della Fondazione.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art.2 Scopo

La Fondazione ha quale scopo la promozione della ricerca scientifica e la tutela della salute. Essa contribuisce al progresso e alla diffusione della scienza e delle sue applicazioni.

Tale scopo è realizzato attraverso conferenze, cicli di lezioni, seminari, convegni, pubblicazioni, nonché attraverso l'attribuzione di premi, riconoscimenti, contributi, sussidi, borse di studio o di perfezionamento e simili, favorendo in particolare i rapporti e gli scambi fra scienziati al livello nazionale ed internazionale.

L'attività scientifica della Fondazione si svolge sotto l'indirizzo del Consiglio di Fondazione e del Comitato Scientifico da esso nominato, in particolare, ma non limitatamente, nei seguenti campi:

- Endocrinologia
- Dermatologia
- Reumatologia / Ortopedia
- Urologia
- Area Dolore
- Pneumologia / ORL
- Ginecologia e Fertilità
- Divulgazione, comunicazione ed educazione scientifica.

La Fondazione può collaborare con altre organizzazioni con scopi analoghi, in Svizzera e all'estero.

Su richiesta della Fondatrice, o in virtù di una sua disposizione a causa di morte, l'Autorità federale o cantonale competente può modificare lo scopo della Fondazione ex art. 86a CCS.

La fondazione non ha scopo di lucro.

Art.3 Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di CHF 100'000.–.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con le donazioni, legati ed erogazioni di chiunque voglia contribuire al conseguimento dello scopo che la Fondazione persegue o con qualsiasi altro mezzo che il Consiglio di Fondazione riterrà necessario al perseguimento dello scopo della Fondazione.

Art.4 Impiego del patrimonio

Nell'ambito dello scopo della Fondazione, il Consiglio di Fondazione può scegliere liberamente i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il Consiglio di Fondazione decide sull'utilizzazione del patrimonio della Fondazione secondo il suo libero apprezzamento.

Il patrimonio della Fondazione deve essere investito in maniera fruttuosa, riservato il perseguimento dello scopo della Fondazione.

Per il perseguimento del suo scopo, la Fondazione può stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, ma non limitatamente a contratti di prestito e mutuo, l'acquisto in proprietà di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere e natura che siano ritenute opportune per il raggiungimento dello scopo.

Donazioni da parte della Fondazione possono essere eseguite facendo capo sia al reddito del patrimonio, sia al patrimonio stesso della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione può emanare, modificare o annullare Direttive, Disposizioni esecutive o Regolamenti in merito alle prestazioni della Fondazione.

Art.5 Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione, il Comitato Scientifico, l'Advisory Board e l'Ufficio di revisione.

Art.6 Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione si compone di tre o più persone fisiche, tra le quali deve figurare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della IBSA Holding SA. La nomina dei membri del Consiglio di Fondazione spetta al Presidente di IBSA Holding SA, ritenuto che la maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione deve sempre essere costituita da collaboratori di IBSA Holding SA o di IBSA Institut Biochimique SA o da altre persone designate dal Consiglio di Amministrazione di IBSA Holding SA.

Almeno un membro del Consiglio di Fondazione deve essere domiciliato in Svizzera.

La durata della carica è indeterminata e si estende sino a dimissioni o revoca da parte del Presidente di IBSA Holding SA.

Il Consiglio di Fondazione può costituire al suo interno comitati esecutivi, nominare un curatore, nominare uno o più responsabili per la gestione ordinaria della Fondazione o delegare determinati compiti a persone esterne alla Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione amministra la Fondazione secondo la legge, l'atto di fondazione e lo statuto, secondo il suo apprezzamento e vigila sul corretto perseguimento dello scopo della Fondazione e sulla corretta utilizzazione del suo patrimonio. Esso determina e sorveglia le attività della Fondazione e decide su elargizioni o donazioni secondo il suo libero apprezzamento.

Il Consiglio di Fondazione disciplina l'organizzazione della Fondazione mediante Regolamento.

Il Consiglio di Fondazione amministra il capitale della Fondazione secondo quanto previsto dall'atto di fondazione, dal presente statuto e dal Regolamento. A tal scopo, esso può far capo alla consulenza da parte di banche o di esperti del settore o trasferire ai medesimi parte dell'amministrazione del patrimonio.

Art.7 Rappresentanza e diritto di firma

Il Consiglio di Fondazione determina la rappresentanza della Fondazione verso terzi e i diritti di firma.

Art.8 Impiego del capitale della Fondazione

Il Consiglio di Fondazione vigila affinché, di regola, le spese e le elargizioni annuali non superino la somma dei redditi del capitale della Fondazione.

Per le decisioni concernenti l'utilizzazione del capitale della Fondazione per spese ed elargizioni è necessario il voto unanime dei membri del Consiglio di Fondazione.

Art.9 Sedute del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione si riunisce dietro convocazione del Presidente ogni qualvolta lo richiede l'attività della Fondazione, o dietro richiesta di almeno due membri. Di regola, la convocazione deve essere spedita almeno 10 giorni prima della seduta.

Con il consenso e alla presenza di tutti i membri, la seduta del Consiglio di Fondazione può svolgersi anche senza che siano osservate le predette formalità di convocazione.

Le sedute con oggetto la delibera sul preventivo dell'anno successivo e sui conti annuali si svolgono ogni anno in primavera.

Art.10 Deliberazioni del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione delibera validamente se almeno due dei suoi membri è presente.

Le deliberazioni possono essere prese anche per via circolare scritta, qualora nessun membro richieda una seduta o una discussione orale. In casi urgenti, nei quali non è possibile indire per tempo una seduta del Consiglio di Fondazione, quest'ultimo può deliberare anche telefonicamente; tali deliberazioni devono tuttavia essere confermate a tutti i membri del Consiglio di Fondazione per iscritto entro 72 ore.

Le deliberazioni del Consiglio di Fondazione necessitano, qualora la legge o lo statuto non prevedano altrimenti, l'accordo della maggioranza di tutti i membri. In caso di parità di voti decide il voto del presidente. Ogni membro ha un voto.

Deve essere tenuto un verbale delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione.

Art.11 Segretariato

Il Consiglio di Fondazione può costituire un segretariato per la Fondazione.

Art.12 Indennità dei membri di Fondazione

Per la loro attività, i membri del Consiglio di Fondazione non percepiscono alcuna indennità. E' fatto salvo il rimborso delle spese vive.

Art.13 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Fondazione. Esso si compone di un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio di Fondazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni (nazionali e straniere) particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e alta professionalità nelle aree di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico formula un programma annuale inerente allo scopo della Fondazione. Ciascun membro del Comitato Scientifico resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina da parte del Consiglio di Fondazione, salvo revoca o dimissioni. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art.14 Advisory Board

L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Fondazione, su proposta del Direttore della stessa tra le persone fisiche e giuridiche, enti e istituzioni (nazionali e straniere) particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e alta professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

L'Advisory Board formula, in collaborazione con il Consiglio di Fondazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale se ne richieda espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.

Ciascun membro dell'Advisory Board resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

L'Advisory Board è presieduto e si riunisce su convocazione del Direttore della Fondazione.

Art.15 Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è affidato ad uno o più revisori, persone fisiche o giuridiche, designate dal Consiglio di Fondazione e abilitate a svolgere servizi di revisione. I membri del Consiglio di Fondazione non possono assumere tale carica.

L'Ufficio di revisione esamina i conti annuali, i quali sono tenuti in valuta svizzera, ed emette un rapporto di revisione.

Art.16 Conti

I conti della Fondazione devono essere chiusi al 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2013.

Art.17 Scioglimento e liquidazione della Fondazione

Il Consiglio di Fondazione può sciogliere la Fondazione in ogni momento in base ai motivi previsti dalla legge, con l'accordo della competente autorità di vigilanza.

Un eventuale utile derivante dallo scioglimento della Fondazione deve essere assegnato dall'ultimo Consiglio di Fondazione a istituzioni con scopi analoghi a quello della Fondazione, riservato il consenso dell'Autorità di vigilanza.